



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 30 del 23-12-2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024, EX ART. 20, D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100, DALLE LEGGI N. 118 DEL 05.08.2022 E N. 197 DEL 29.12.2022: APPROVAZIONE

L'anno duemilaventicinque, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare del palazzo Comunale, sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Maurizio Morandi il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1.	Morandi Maurizio	Presente	
2.	Maglia Dario	Presente	
3.	Rezzi Marco	Presente	
4.	Tamagni Simonetta	Presente	
5.	Bodini Michela	Presente	
6.	Ponzoni Pierfausta	Presente	
7.	Ponzoni Gianpietro	Presente	
8.	Ruffini Pietro Edoardo	Presente	
9.	Genzini Silvia	Presente	
10.	Dimone Fabrizio	Assente	
11.	Madurini Roberto	Assente	
Presenti 9 Assenti 2			

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Fabio Malvassori

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024, EX ART. 20, D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100, DALLE LEGGI N. 118 DEL 05.08.2022 E N. 197 DEL 29.12.2022: APPROVAZIONE

E' presente l'Assessore esterno Basile Sara.

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Ponzoni Gianpietro e Maglia Dario per la maggioranza, e Genzini Silvia per la minoranza.

Illustra il Sindaco dando lettura dello schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e dalle leggi n. 118 del 05.08.2022 e n. 197 del 29.12.2022;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'ex articolo 200 del decreto legislativo n. 36/2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 13;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 174, del decreto legislativo n. 36/2023;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c.3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di PIEVE SAN GIACOMO con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2017 ha provveduto:

- ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;
- alle comunicazioni previste per legge;

ATTESO che in base alla sopra citata deliberazione il Comune non ha ritenuto di attivare alcuna delle procedure di razionalizzazione per le società partecipate svolgendo tutte servizi di interesse generale e/o servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente:

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento *“un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO che questo Ente;

- entro il 31.12.2025 ha l’obbligo di adottare:
 - il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2024 predisponendo un piano di riassetto, qualora ne ricorrano i presupposti, corredato da apposita relazione tecnica;
 - approvare una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2024;
- successivamente deve:
 - comunicare al MEF l’adozione dei sopra citati atti al MEF secondo le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 90 del 24.6.2014 (applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>)
 - trasmettere gli atti alla Corte dei Conti tramite la pagina web <https://portaleservizi.corteconti.it> applicativo *ConTe*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., il quale testualmente prevede:

“Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;"
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

ATTESO che in base al D. Lgs. 201/2022 sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, entrato in vigore il 31.12.2022, questo ente avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non ha l'obbligo di effettuare una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali in concomitanza con la revisione ordinaria oggetto del presente atto;

ATTESO che a seguito del protocollo di intesa sottoscritto nel maggio 2016 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Corte dei Conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di controllo e di referto;

VISTI gli "Indirizzi e le schede di rilevazione per gli adempimenti relativi alla Revisione periodica ed al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emessi dal MEF;

CONSIDERATO che le partecipazioni dell'ente riguardano le sotto riportate società:

Partecipazioni dirette

- PADANIA ACQUE S.P.A – P.IVA 00111860193 – partecipazione diretta 0,38518%
- CASALASCA SERVIZI S.P.A. – P.IVA 01059760197 – partecipazione diretta 0,05%

Partecipazioni indirette

- GAL OGLIO PO SCARL con sede in Calvatone – P.IVA 01651340190
 - o 1,09% partecipazione indiretta tramite Casalasca Servizi Spa
- GAL TERRE DEL PO SCARL con sede in Mantova – P.IVA 02505240206
 - o 2,11% partecipazione indiretta tramite Casalasca Servizi Spa (procedura in corso: liquidazione volontaria)

- GAL TERRE DEL PO 2.0 con sede in Quistello – P.IVA 02714120207

o 4,98% PARTECIPAZIONE indiretta tramite Casalasca Servizi Spa

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato al MEF ed alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTI:

- le schede di rilevazione allegato A)
- l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato B)

che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore del Conto, espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato C);

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, il quale conferma quanto espresso in sede di approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17.12.2018 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100: approvazione";

VISTI gli articoli 147 quater e 147 quinquies del TUEL;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di PIEVE SAN GIACOMO detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/16 n. 175 così come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 nr. 100 e dalle Leggi 118/2022

e 197/2022 - allegato A) - e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica - allegato B) – che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

3. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata NON PREVEDE un piano di razionalizzazione;
4. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. DI DARE ATTO che in base al D. Lgs. 201/2022 sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, entrato in vigore il 31.12.2022, questo ente avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti NON HA l'obbligo di effettuare una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali in concomitanza con la revisione ordinaria oggetto del presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
7. DI COMUNICARE le risultanze della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. al MEF ed alla Corte dei conti, mediante gli appositi applicativi;
8. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare dei dati sotto riportati e relativi al presente atto, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" e contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni:

Oggetto	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 E DALLE LEGGI N. 118 DEL 05.08.2022 E N. 197 DEL 29.12.2022. APPROVAZIONE.
Atto	C.C. n. 30 del 23/12/2025
Contenuto sintetico	Revisione partecipazioni societarie al 31.12.2024: Schede di rilevazione-Allegato A) e Relazione tecnica-Allegato B)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nove presenti e votanti:

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4 T.U. del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 23-12-2025

Oggetto : **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024, EX ART. 20, D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100, DALLE LEGGI N. 118 DEL 05.08.2022 E N. 197 DEL 29.12.2022: APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 23-12-2025

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
F.to Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li 23-12-2025

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
F.to Sabrina Leni

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Maurizio Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 30-12-2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Malvassori

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .30-12-2025 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 10-01-2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Malvassori
